

Cassazione civile sez. II 23 gennaio 2025, n. 1701. Pres. DI VIRGILIO, Rel. TRAPUZZANO.

#### FATTI DI CAUSA

1.- Con decreto ingiuntivo n. 1367/2017 del 15 novembre 2017, il Tribunale di Ferrara ingiungeva il pagamento, a carico della AH. Srl e a favore della TE. Srl, della somma di Euro 27.908,04, oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo dovuto per il subappalto eseguito presso il cantiere di (Omissis) in C, come da fattura n. 49 del 26 luglio 2016.

La AH. Srl proponeva opposizione avverso l'emesso provvedimento monitorio, chiedendo che fosse disposta la riduzione del prezzo del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nella misura ritenuta equa e di giustizia, a fronte dei vizi e difetti dell'opera svolta, con la condanna di TE. al risarcimento dei danni patiti e patienti.

Si costituiva in giudizio la TE. Srl, la quale contestava, in fatto e in diritto, la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva altresì il rigetto delle domande avverse, anche alla stregua dell'intervenuta decadenza dall'azione di riduzione ex art. 1667 c.c. e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, chiedeva che AH. fosse condannata al pagamento della somma di Euro 28.819,22 o della diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 681/2019, depositata il 30 ottobre 2019, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava l'opposto decreto ingiuntivo, rigettando altresì la domanda di riduzione del prezzo per difformità e vizi dell'opera, in quanto (benché l'eccezione di decadenza fosse tardiva) sfornita del necessario supporto probatorio, e la connessa domanda risarcitoria, in quanto carente anche sotto il profilo allegatorio (essendo stata riferita ad un generico pregiudizio procurato alla propria immagine e credibilità commerciale).

2.- La AH. Srl proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) l'indebito rigetto della domanda di riduzione del prezzo sulla base dell'erroneo presupposto che incombesse sull'opponente-committente (subappaltante) l'onere probatorio dell'inadempimento dell'opposta-appaltatrice (subappaltatrice), mentre, alla stregua dell'eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 c.c., l'onere di dimostrare la corretta esecuzione delle opere commissionate sarebbe ricaduto sulla TE. (subappaltatrice), anche in considerazione dell'obbligazione di risultato gravante sull'assuntore, prova nella fattispecie carente; 2) in ogni caso, la mancata valutazione del materiale probatorio offerto in giudizio dalla committente, con la conseguente dimostrazione dei fatti non specificamente contestati dalla controparte, come da mail prodotte, da cui emergeva il riconoscimento delle difformità e dei vizi dedotti, senza alcun intervento di ripristino per la perdita da velux, con la correlata necessità di richiedere l'intervento di altre due imprese appositamente ingaggiate da AH. per porre rimedio alle emergenze conseguenti alle infiltrazioni d'acqua avvenute, mediante rimozione e rimontaggio dei coppi e tinteggiatura delle pareti dell'immobile ammalorate dalle infiltrazioni.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione la TE. Srl, la quale instava per il rigetto dell'appello, con la conferma della decisione impugnata, rilevando che, in tema di garanzia per difformità e vizi dell'appalto, l'accettazione da parte del committente, con la conseguente acquisizione della disponibilità fisica e giuridica dell'opera, comportava il suo onere di dimostrare l'esistenza di tali vizi, in virtù del principio di vicinanza del fatto oggetto di prova, anche in ragione della circostanza che l'inadempimento era stato eccepito solo al momento della richiesta di pagamento azionata in via monitoria, sulla scorta del generico richiamo ad infiltrazioni, senza che potesse desumersi che queste fossero conseguenza dei vizi connessi all'esecuzione dell'opera o alla fornitura dei materiali, di cui alla fattura azionata in sede monitoria.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento per quanto di ragione dell'impugnazione spiegata e in parziale riforma della pronuncia appellata, dichiarava l'inesistenza del credito azionato in via monitoria e conseguentemente revocava il decreto ingiuntivo opposto, confermando, nel resto, le statuizioni della sentenza appellata, con l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l'onere probatorio sotteso alla domanda di riduzione del corrispettivo del subappalto intercorso tra le parti gravasse sulla subappaltante AH., benché quest'ultima avesse proposto la domanda di riduzione del prezzo, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, quale mera eccezione riconvenzionale; b) che, infatti, la sub-committente aveva inteso, attraverso la domanda di riduzione, paralizzare la pretesa avversaria, opponendo alla subappaltatrice le difformità e i vizi dell'opera, in applicazione del principio stabilito dall'art. 1460 c.c., con la conseguenza che - all'esito dell'eccezione di inadempimento - gravava sulla parte opposta subappaltatrice l'onere della prova dell'esatto adempimento; c) che, in particolare, ricadeva sulla TE. - che aveva richiesto il pagamento del corrispettivo in via monitoria - l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione e di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; d) che, a fronte della debita allegazione - a cura della parte opponente - delle copiose infiltrazioni dal coperto subite sin dall'agosto 2016, reiteratesi sino all'autunno 2017 - con le conseguenti continue attività di ripristino eseguite, sia interne sia esterne -, parte opposta non aveva offerto, invece, alcuna prova idonea a dimostrare il corretto adempimento, peraltro omettendo di reiterare la prova testimoniale richiesta in prime cure; e) che, per converso, in ordine alla domanda risarcitoria proposta, l'onere probatorio gravava sul danneggiato e, nella fattispecie, non era stato assolto, poiché le mail prodotte non erano idonee a dimostrare l'esistenza dei danni lamentati mentre le fatture esibite - emesse a distanza di più di un anno rispetto al momento della denuncia delle infiltrazioni -, in ordine ai lavori realizzati, non comprovavano il nesso causale con le opere svolte da TE..

3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, la TE. Srl

Ha resistito, con controricorso, l'intimata AH. Srl

4.- La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l'unico motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito tralasciato di tenere conto, ai fini della valutazione dell'operatività e validità dell'eccezione di inadempimento sollevata da AH., se l'eccepiente avesse esercitato il proprio diritto in buona fede o meno, omettendo di ponderare se i pretesi vizi dell'opera eseguita da TE. giustificassero l'integrale mancato pagamento della fattura azionata in sede monitoria, in applicazione dell'art. 1460, secondo comma, c.c.

Obietta l'istante che il giudice di merito avrebbe dovuto procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico quanto alle posizioni delle parti e agli interessi delle stesse, sicché, qualora avesse rilevato che l'inadempimento della parte nei cui confronti era stata opposta l'eccezione non fosse stato grave ovvero fosse stato di scarsa importanza, in relazione all'interesse della

controparte, avrebbe dovuto ritenere che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non fosse stato in buona fede e quindi fosse stato ingiustificato.

Violazione della buona fede, a cura dell'opponente, che avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio ai fini della dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione di inadempimento.

Aggiunge la ricorrente che, nel caso in disputa, l'indagine circa l'incidenza dei pretesi vizi dell'opera eseguita sulla giustificazione dell'integrale rifiuto di pagamento della fattura azionata in via monitoria sarebbe completamente mancata, stante che - alla stregua delle risultanze della fattura allegata al procedimento monitorio - il rimontaggio del manto di copertura e la sostituzione dei coppi ammalorati, con il correlato montaggio del velux e l'apertura nel tetto per l'inserimento con struttura di fissaggio - di cui alle voci 9 e 25 della citata fattura - avrebbero avuto un costo complessivo di Euro 2.920,34, dieci volte inferiore rispetto al corrispettivo di cui si era chiesto il pagamento in sede monitoria, tanto che lo stesso danno preteso ammontava a soli Euro 7.000,00.

Per l'effetto, ad avviso dell'istante, la palese sproporzione tra l'ammontare certamente dovuto a TE. a titolo di corrispettivo (pari ad Euro 27.908,04) e quanto reciprocamente TE. avrebbe dovuto, a tutto concedere, riconoscere ad AH. per le lavorazioni male eseguite (pari a circa Euro 3.000,00) non avrebbe soddisfatto i criteri minimi di buona fede, ai fini della proposizione dell'eccezione di inadempimento.

1.1.- Il motivo è fondato nei termini che seguono.

1.2.- Ora, la ricostruzione giuridica presupposta, su cui si impernia il confezionamento della censura articolata, sottende una mirata critica del riparto dell'onere probatorio come stabilito dalla sentenza impugnata. E la correlata distinzione tra eccezione inadempimento e domanda riconvenzionale di garanzia.

Nella sintesi della vicenda e del motivo di ricorso, di cui a pag. 2 dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, espressamente si allude al fatto che erroneamente la Corte distrettuale avrebbe attribuito alla subappaltatrice TE. l'onere probatorio avente ad oggetto il corretto adempimento del contratto intercorso inter partes, senza che la stessa Corte avesse provveduto ad accertare se il rifiuto ad adempiere della sub-committente AH. al proprio obbligo di pagamento fosse contrario a buona fede, in relazione alla scarsa rilevanza dei vizi contestati, riferibili solo ad alcune singole lavorazioni (errato montaggio di un velux di facile ed economica risoluzione) e della valutazione comparativa degli opposti inadempimenti delle parti, con riferimento alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico.

E, all'esito, la controricorrente ha replicato, sostenendo che la distribuzione dell'onere probatorio sarebbe stata correttamente regolata dalla Corte distrettuale.

1.3.- Senonché non può prescindere, nello scrutinare la doglianza, dalla verifica dei termini in cui è stato trattato il tema della ripartizione dell'onere della prova in ordine alla ricorrenza dei difetti denunciati (ovvero alla prova della loro inesistenza).

Si rammenta che l'assunto da cui muove la Corte territoriale si incentra sul seguente rilievo: a fronte della "domanda" di riduzione del prezzo spiegata dall'opponente subappaltante, in ragione dei vizi debitamente allegati (infiltrazioni provenienti dal coperto oggetto degli interventi della subappaltatrice e da un velux non correttamente posto in opera), la sostanziale equiparazione di tale domanda ad una "eccezione" riconvenzionale di inadempimento ex art. 1460 c.c. implicava che fosse l'opposta subappaltatrice a dovere fornire la dimostrazione dell'esecuzione dell'opera in conformità alle prescrizioni negoziali e alle regole dell'arte, prova nella specie difettata, con la conseguente inibizione (nell'intero) del diritto a pretendere il pagamento del corrispettivo (con la revoca del provvedimento monitorio opposto).

In dottrina costituisce affermazione granitica l'assunto secondo cui la prova dell'imperfezione dell'opera grava sul committente, anche qualora le difformità e i vizi siano dedotti con l'*exceptio non rite adimpleti contractus*. In questa prospettiva, la presunzione di colpa non influisce sulla distribuzione dell'onere probatorio in ordine alla ricorrenza delle imperfezioni, ma più limitatamente consente di ritenere che esse siano addebitabili all'appaltatore, una volta che l'appaltante le abbia dimostrate, ricadendo sul primo la prova contraria: ossia dell'aver agito con diligenza o, secondo altri, dell'interferenza di circostanze esimenti tipiche.

Più articolata è la posizione, anch'essa al quanto consolidata, assunta sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.

In sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), questa Corte ha sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che - allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore - l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).

Sicché siffatta distribuzione dell'onere probatorio non riguarda specificamente la garanzia speciale per i vizi dell'opera appaltata, ma risponde all'esigenza di assicurare, in tema di condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, che la parte la quale chieda in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non sia, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria prestazione, se le prestazioni debbano essere eseguite contestualmente, ovvero l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione, se essa - come avviene per l'appaltatore - preceda l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15287 del 31/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024).

Ebbene, l'applicazione di tale regola al contratto di appalto, cui pacificamente si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, implica che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa.

Nondimeno, diverso è l'assetto relativo al riparto degli oneri probatori allorché sia fatta valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell'opera.

In questa prospettiva, da ultimo, con specifico riguardo al contratto di compravendita - ma il principio è stato espressamente esteso dalla stessa pronuncia, per identità di ratio, anche all'appalto -, si è affermato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. E ciò perché la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di "obbligazione" (dovere di prestazione) ma di "soggezione" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019; così anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012), cosicché lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione.

In particolare, la consegna di una cosa viziata integra un inadempimento contrattuale, ossia una violazione della *lex contractus*; ma, come è stato osservato in dottrina, non tutte le violazioni della *lex contractus* realizzano ipotesi di inadempimento di obbligazioni.

Pertanto, traslando i riferiti argomenti all'odierno modello negoziale, l'imperfetta attuazione nell'appalto del risultato auspicato - ossia del compimento dell'opera o della prestazione del servizio in conformità alle pattuizioni negoziali e alle regole tecniche, in ragione della presenza delle difformità e dei vizi - integra una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza dell'assuntore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei difetti.

Siffatta garanzia non può, quindi, essere ricondotta alla fattispecie dell'inesatto adempimento. Piuttosto, il diritto alla eliminazione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di appalto ovvero alla risoluzione, che vuol far valere l'appaltante che esperisca le azioni di cui all'art. 1668 c.c., per essere garantito dall'appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata - vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato al quale era funzionale l'obbligazione di fare, anche in assenza di colpa dell'assuntore -, si fonda sul fatto dell'esistenza dei difetti medesimi.

La prova di tale esistenza grava, dunque, in linea di principio, sul committente. E ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino *negativa non sunt probanda*.

Aderisce sostanzialmente a tale impostazione l'orientamento secondo cui l'onere della prova dei vizi è a carico della parte che abbia la disponibilità della cosa, in lineare applicazione del principio di vicinanza della prova, cosicché, in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per *facta concludentia*, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12723 del 10/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022; Sez. 2, Sentenza n. 39599 del 13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 10149 del 16/04/2021; Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013; Sez. 2, Sentenza n. 23923 del 27/12/2012).

Ne discende che prima dell'accettazione la prova dell'assenza delle imperfezioni denunciate compete all'artefice; dopo l'accettazione, anche tacita, la dimostrazione dell'esistenza spetta all'ordinante.

In particolare, laddove il committente denunci la presenza di difformità, basta che questi provi la mancata osservanza di determinate pattuizioni, senza che sia necessario fornire la dimostrazione che l'opera ha un valore o rendimento minore: potendo tale scostamento essere fatto valere anche nelle ipotesi in cui l'opera risulti avere un maggior valore. Qualora, per converso, la causa petendi dell'azione di eliminazione, riduzione o risoluzione sia rappresentata dalla denunciata ricorrenza di vizi, l'appaltante è onerato della prova della violazione di determinate regole di buona tecnica, la quale implica che, sebbene l'opera sia idonea alla sua destinazione, abbia subito, a causa dei difetti dedotti, una diminuzione di valore o di rendimento rispetto al valore desumibile dalle prescrizioni negoziali; a fortiori, la

dimostrazione del decremento di valore o di rendimento è sintomatica (recte meramente indicativa) della violazione delle regole dell'arte.

1.4.- Da queste argomentazioni deriva che solo allorché il committente si limiti ad eccepire l'inadempimento dell'appaltatore (deducendo la sussistenza di difformità o vizi, ma senza ampliare il thema decidendum) - nel caso quest'ultimo abbia agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto - l'assuntore ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.

E tanto in conformità al principio generale a mente del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 1, Sentenza n. 13674 del 13/06/2006; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006).

Quindi, qualora il committente contesti fondatamente l'adempimento, per non avere l'artefice dimostrato la perfetta esecuzione dell'opera, la domanda di condanna al pagamento non può essere accolta, non rilevando che l'inadempimento dell'appaltatore abbia scarsa importanza, in quanto a tale nozione l'art. 1455 c.c. fa riferimento a proposito della domanda di risoluzione del contratto e non di quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante l'esigenza di prevedere l'operatività del rimedio della risoluzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte produca un effettivo pregiudizio all'interesse della parte non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale.

In tale evenienza è richiesta dunque la dimostrazione (positiva) dell'esatto adempimento, sul piano quantitativo e qualitativo, della prestazione, nel suo insieme, in collegamento sinallagmatico rispetto al pagamento del compenso (che appunto dà causa e giustifica il diritto alla sua percezione): sia sul completamento dell'opera o del servizio, sia sulla corrispondenza dell'opera o del servizio alle prescrizioni negoziali e alla buona tecnica.

Il che ontologicamente costituisce onere diverso dalla dimostrazione (negativa) dell'inesistenza di specifiche difformità o vizi.

Qualora, per converso, il committente eserciti le azioni di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi - in via principale o in via riconvenzionale -, l'onere probatorio ricade sull'appaltante che abbia la disponibilità dell'opera.

In specie, l'azione di proporzionale riduzione costituisce rimedio satisfattivo speciale, che amplia il thema decidendum ed è funzionalmente diverso dal rimedio risarcitorio, il quale può essere esperito in aggiunta all'actio quanti minoris, ovviamente per il perseguimento di beni della vita eterogenei, anche se complementari, benché anch'essa tenda a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11604 del 02/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1770 del 07/02/2001; Sez. 2, Sentenza n. 977 del 04/02/1999; Sez. 2, Sentenza n. 4839 del 04/08/1988).

L'incidenza del difetto sul prezzo postula, infatti, che sia indicata l'entità e la qualità delle difformità e dei vizi, i quali debbono essere singolarmente dedotti e valutati, ai fini dell'emarginazione della causa petendi della domanda, sebbene costituiscano altrettanti fatti semplici che concorrono a formare l'unico fatto giuridico (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1023 del 19/02/1986; Sez. 3, Sentenza n. 1617 del 17/06/1963; Sez. 1, Sentenza n. 1317 del 30/05/1962; Sez. 1, Sentenza n. 882 del 20/04/1961).

Quanto al petitum, la finalità della riduzione del prezzo è quella di porre il committente nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se avesse stipulato l'appalto per un'opera

corrispondente a quella effettivamente realizzata, comprensiva dei difetti, ad un prezzo inferiore, cosicché l'esperimento dell'azione è volto a ristabilire il nesso di corrispettività tra le prestazioni. In questa prospettiva la riduzione incide sul prezzo inteso come valore contrattuale della cosa e non sul suo valore di mercato, ossia sul valore corrente obiettivo della cosa.

Ne discende che la pretesa dell'ordinante di condanna dell'artefice al pagamento della somma necessaria ad eliminare i vizi dell'opera non costituisce una mera modalità esecutiva della richiesta di eliminazione dei vizi a spese dell'assuntore (la quale postula che quest'ultimo proceda direttamente ai lavori di correzione o riparazione, in forza della condanna giudiziale disposta), bensì si inquadra nell'ambito dell'obbligo di riduzione del corrispettivo, assumendo il riferimento ai vizi funzione parametrica della somma all'uopo richiesta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4161 del 02/03/2015; Sez. 2, Sentenza n. 5250 del 15/03/2004; Sez. 2, Sentenza n. 2974 del 22/06/1989; Sez. 2, Sentenza n. 1016 del 07/02/1983).

Delineati gli elementi costitutivi dell'azione di proporzionale riduzione del prezzo, propone domanda riconvenzionale il committente che, convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del prezzo convenuto, chieda la riduzione di quel corrispettivo ai sensi dell'art. 1668, primo comma, c.c., denunciando difformità o vizi dell'opera (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2236 del 15/06/1976; nello stesso senso, con riferimento alla vendita, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1289 del 26/04/1968; Sez. 3, Sentenza n. 1352 del 06/06/1962).

Il discrimen è, per l'effetto, segnato dalla posizione processuale assunta dall'appaltante con riferimento alla domanda dell'artefice di pagamento del compenso: ove questi si limiti ad eccepire l'inadempimento, è onere dell'assuntore dimostrare la corretta esecuzione dell'opera ai fini di ottenere il pagamento del corrispettivo; ove, invece, il committente faccia valere la garanzia speciale per le difformità e i vizi, azionando le domande di eliminazione a spese dell'appaltatore oppure di diminuzione proporzionale del prezzo o di risoluzione dell'appalto, farà carico allo stesso committente, che sia rientrato nella piena disponibilità dell'opera, come fisiologicamente accade al termine dei lavori, l'onere di dimostrare l'integrazione di tali difformità e vizi.

1.5.- Nella fattispecie il precipitato sulla proporzionalità e conformità a buona fede della "eccezione" generale di inadempimento è in radice incompatibile con la deduzione della garanzia speciale per i vizi, sottesa alla spiegata "domanda" di riduzione del prezzo.

Con la conseguenza che, a fronte della deduzione di tali vizi, posti a fondamento della "domanda" riconvenzionale proposta dall'opponente di riduzione del prezzo, è cedevole, a monte, la distribuzione dell'onere probatorio su cui è strutturata la decisione.

Solo laddove il committente - convenuto per il pagamento del compenso - opponga, a titolo di mera eccezione, le difformità e i vizi dell'opera al fine di paralizzare la pretesa avversaria, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, come richiamato dall'art. 1667, ultimo comma, secondo periodo, c.c., senza che sia proposta in via riconvenzionale la domanda di garanzia (o quando essa sia prescritta), si applicheranno i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni (e il conseguente regime probatorio), posto che, anche in tema di inadempimento del contratto d'appalto, le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano, senza escluderne l'applicazione, detti principi generali (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19979 del 19/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 7041 del 09/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 4446 del 20/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 9333 del 17/05/2004).

Non si pone, quindi, un problema di mancata valutazione della contrarietà a buona fede oggettiva dell'eccezione di inadempimento (quomodo), ma in radice una questione di diversa distribuzione dell'onere probatorio (an), alla stregua dell'inesistenza di un'eccezione in senso stretto e della proposizione, per contro, di una domanda di garanzia (recte della domanda di

proporzionale riduzione del prezzo in conseguenza delle difformità e vizi), secondo le specifiche argomentazioni illustrate dalla ricorrente nella doglianza proposta.

2.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

"In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate".

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 9 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2025.